



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Vallo della Lucania
Sezione Civile

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania Dott. [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.764 /2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023

Parte istante: [redacted] [redacted] app. e dif. dall' Avv.Andrea Casella
-C.F. CSLNDR86P02L6280

E

Controparte/contumace: **BAPTT** [redacted], in persona del legale
rapp.te p.t. P [redacted]

ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

G [redacted] con ricorso depositato in data 21.7.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione
udienza in data 5.12.2023, nei confronti di P [redacted] chiedeva di far condannare la società
convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla carrozzeria del proprio motoveicolo quad, modello
Arco 450 T3, di colore rosso, telaio n.VDAT45N4FKTX00148, tg.P [redacted] E, nel periodo in cui era
stato depositato presso l'autofficina della convenuta per problematiche interne non connesse con
le parti esterne dello stesso. L'entità dei danni alla carrozzeria risultavano chiari dalle foto allegate
al ricorso introduttivo. La convenuta P [redacted] regolarmente evocata in giudizio, non si
costituiva, rimanendo contumace. All'ud [redacted] del 23/5/2024 veniva escusso il teste ammesso,
[redacted], il quale confermava la circostanza delle buone condizioni esterne del motoveicolo
al momento dell'affidamento dello stesso all'autofficina per rumori interni e quella del
danneggiamento della carrozzeria nel periodo in cui era ivi depositato; circostanza di cui si
avvedeva al momento della restituzione del motoveicolo da parte dello stesso proprietario
dell'autofficina. Ogni tentativo di addivenire ad un bonario componimento della lite era stato
inutile. Veniva, dunque, confermata la responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di

ricorrente. Nel caso di specie trova applicazione il c.d. "foro del consumatore". Le odierne controparti concludevano tra loro un contratto misto, avendo i caratteri del contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. c.c., e del contratto di deposito ex artt.1766 ss. c.c. . La responsabilità attribuita alla D- discende dall'inadempimento ex art.1218 c.c. dell'obbligo di custodia del veicolo depositato presso l'officina ex artt.1176, art.1177 e art.1768 c.c. . Orbene, .

investe la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 comma 1, lett.a) d.lgs.206/2005. Ai sensi dell'art.66 bis del Codice del Consumo... "la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore ..."Il C- risiede in A) comune ubicato nel circondario del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, per cui la presente controversia è stata correttamente incardinata dinanzi al foro del consumatore, individuato nel Giudice di pace adito. E' indubbia la responsabilità contrattuale della società convenuta, per inadempimento dell'obbligo di custodia. Per quanto attiene alla componente del contratto con natura di deposito, l'obbligo di custodia costituisce l'essenza di tale contratto, da adempiersi con la diligenza del buon padre di famiglia, che si concreta nel mantenere la cosa nello stato in cui si trovava quando è sorta l'obbligazione, evitando azioni o fatti esterni che possono determinare la perdita o il deterioramento. L'art.1768 comma 1 c.c. , prescrive " il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ". Per quanto attiene alla componente del contratto con natura del contratto d'opera, se il prestatore d'opera, conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, obbligo che sussiste anche in ipotesi di deposito a titolo gratuito o di cortesia (cfr. Cass. n.10956/2010 proprio in ipotesi di affidamento di un'autovettura ad una officina per la riparazione). Nel caso di specie risulta anche il quad venne condotto presso l'officina convenuta con la carrozzeria in perfette condizioni. All'atto del ritiro, la carrozzeria presentava diversi danni, che ne rendevano necessaria l'intera sostituzione, come da fattura di riparazioni dell'Autofficina di C- , cui l'attore era

stato costretto a rivolgersi. Di tale circostanza fornisce conferma il figlio del proprietario del quad Gallo Vito. E' indubbia la responsabilità della Bartmoto Srl. Per la quantificazione dei danni subiti dalla carrozzeria del quad, si ritiene di riconoscere la somma di € [redacted] come da fattura per riparazione predetta, ritenuta congrua. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania Dott.ssa [redacted] così definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Gallo Vito contro Bartmoto Srl in persona del legale rapp.te p.t. E [redacted]; **dichiara** la responsabilità della Bartmoto Srl, in persona del legale rapp.te p.t. [redacted], nel danneggiamento della carrozzeria della moto quad di proprietà di Gallo Vito durante il tempo in cui la stessa l'aveva in custodia; per l'effetto **condanna** la stessa al pagamento in favore di Gallo Vito della somma pari ad € [redacted] come da fattura di riparazione depositata oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo; **condanna altresì la società convenuta**, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessive € [redacted] per spese, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore intestatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Vallo della Lucania, 31.10.2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. [redacted]